

LE ATTIVITA' DI INTELLIGENCE DELLE MAFIE

Pasquale Angelosanto

Title: Mafias' intelligence activities

Abstract

This contribution, reaffirming the importance of the need for knowledge of the "enemy", addresses, on the one hand, the defensive, information research and counter-information activities of mafias and, on the other, the intelligence process as a tool for combating organized crime, aimed at identifying the "Centers of Gravity" of the organizations towards which to direct investigative efforts.

Keywords: Organized crime, intelligence, investigative action, judicial action, anti-mafia activities

Questo contributo, ribadendo l'importanza dell'esigenza di conoscenza del "nemico", affronta, da un lato, il tema delle attività difensive, di ricerca informativa e di controinformazione delle mafie e, dall'altro, il processo di intelligence come strumento di contrasto alla criminalità organizzata, finalizzato a individuare i "Centri di Gravità" delle organizzazioni considerate verso cui orientare gli sforzi investigativi.

Parole chiave: criminalità organizzata, mafie, intelligence, azione investigativa, azione giudiziaria

1. L'esigenza di conoscenza del nemico

Sono diverse le accezioni che si danno al termine “intelligence”, che appartiene a una “categoria concettuale pregiuridica, che non deriva la propria esistenza dall’ordinamento, ma piuttosto di un *quid* che accompagna la storia dell’uomo¹”. Nell’ambito di nostro interesse tale termine ci rimanda immediatamente al suo primario significato, che è quello di conoscenza: concetto sempre valido anche se applichiamo i processi riconducibili *lato sensu* all’intelligence ad altri campi diversi da quello militare, nel quale la conoscenza si configura quale “*conoscenza del nemico*”. È il generale e filosofo cinese Sun Tzu a spiegare – in uno dei più importanti trattati di strategia militare di tutti i tempi, “L’Arte della guerra” – la primaria importanza di conoscere i segreti dell’avversario. In una delle sue più conosciute dichiarazioni affermava che “colui che conosce il suo nemico e conosce se stesso potrà affrontare cento battaglie, (...) perciò studiate sempre con grande attenzione gli avversari al fine di rendersi conto di quali siano le possibilità di vittoria o di sconfitta”². A tal fine, si rende allora necessaria la “conoscenza del nemico conseguita attraverso una scrupolosa raccolta di informazioni, analisi e pianificazione”³.

Questo ci conduce ad individuare il primo cardine dell’attività di intelligence: la *conoscenza*.

L’esigenza di conoscenza si traduce nella ricerca ed elaborazione di informazioni che presuppone una minuziosa e profonda pianificazione,⁴ che parta col definire con chiarezza quale sia l’esigenza informativa (l’obiettivo della ricerca) e, successivamente, delimiti gli ambiti di ricerca e quindi le procedure di elaborazione. L’attività di intelligence non corrisponde a semplici raffronti tra notizie ed

¹ Carlo Mosca, Giuseppe Scandone, Stefano Gambacurta, Marco Valentini, *I servizi di informazione e il Segreto di Stato. Legge 3 agosto 2007, n. 124*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 193.

² Sun Tzu, *L’arte della guerra*, Edizioni Neri Pozza, ed. 2005.

³ *Ibidem*.

⁴ La responsabilità maggiore di chi è preposto a tali funzioni è quella di compilare il “corpus di informazioni” correlate, analizzate e valutate globalmente, ed in cui si fa il punto su un determinato argomento relativo ad una situazione” di interesse investigativo. Sul punto v. Francesco Cossiga, *Abecedario per principianti, politici e militari, civili e gente comune*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2002.

avvenimenti e non è la risultante di calcoli più o meno complessi: l'intelligence deve pervenire a quadri di situazione (cioè la situazione attuale, vivente) e previsionali (cioè in chiave prognostica, che guardino al futuro) oggettivi e attendibili rispetto all'obiettivo della ricerca. Questo è possibile solo in presenza di personale esperto che vanti una conoscenza approfondita della condizione nemica.

In tale contesto diviene centrale il secondo cardine dell'attività di intelligence la cui teorizzazione si deve al generale prussiano Von Clausewitz che, nel libro "Della guerra" (titolo originale Vom Kriege) espone il concetto di "*punto di forza*" o "*centra gravitatis*" che assume oggi, nella nomenclatura militare, il nome di Centro di Gravità⁵ (COG). Nella dottrina militare, per Centro di Gravità, che è elemento concreto e non può coincidere con qualità intangibili⁶, vanno intese quelle caratteristiche, capacità o ubicazioni dalle quali una forza militare trae la sua libertà di azione, forza fisica e voglia di combattere. Nello specifico ambito criminale, il Centro di Gravità si sostanzia in quegli elementi dai quali una organizzazione criminale trae la sua *fonte di forza* che le consente di portare a termine il proprio *disegno criminoso* al venir meno dei quali la struttura vede compromesse le proprie capacità di funzionamento.

Ne consegue che il risultato finale a cui tende il processo di intelligence nel contrasto alla criminalità strutturata (crimine organizzato, associazioni mafiose e quelle segrete, formazioni eversive e terroristiche, ecc.) è quello di individuare i Centri di Gravità delle organizzazioni attenzionate ove orientare gli sforzi investigativi. Risulta quindi che ciascuno degli attori in campo dispiega attività di carattere informativo, tese a individuare il Centro di Gravità dell'avversario, e allo stesso

⁵ Termine utilizzato nella pianificazione operativa delle forze armate che sta ad indicare, secondo la dottrina statunitense, "quelle caratteristiche, capacità o ubicazioni dalle quali una forza militare trae la sua libertà di azione, forza fisica e voglia di combattere". Il centro di gravità, di solito, è considerato così la "fonte di forza". Di conseguenza, l'esercito tende a cercare un solo centro di gravità, normalmente individuato nella capacità principale che risiede nel modo di portare a termine la propria missione.

⁶ Sono qualità intangibili, ad esempio, il morale, la coesione della coalizione, il livello addestrativo raggiunto o con una capacità specifica.

tempo orientate a proteggere il proprio Centro di Gravità dalle attività analoghe, ma di senso opposto, sviluppate dall'antagonista⁷.

Nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso gli attori in campo sono rappresentati da un lato dalle Forze di Polizia, dagli apparati informativi e di sicurezza e dalla magistratura e dall'altro dalle organizzazioni criminali. In tale costante "asimmetrica" contrapposizione, le mafie in particolare evidenziano, come detto, le stesse esigenze di conoscenza del "nemico" – che, come vedremo, si concretizzano in vere e proprie attività di informazione sulle investigazioni in atto – ma anche medesime esigenze "difensive" rispetto alle indagini svolte dagli organi inquirenti, volte ad impedire l'acquisizione di informazioni (dati investigativi o probatori) che possano compromettere il funzionamento dell'associazione stessa.

In tale sede non ci si può esimere dal citare un altro illuminato generale: partendo dalle intuizioni e dagli insegnamenti del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il Reparto Operativo Speciale (ROS) dell'Arma dei Carabinieri nel tempo ha elaborato, e continuamente adeguato ai mutati quadri normativo, socio-criminale ed economico, un avanzato metodo investigativo, basato sulla conoscenza approfondita del nemico e sull'adozione di soluzioni investigative tecnologicamente avanzate. Il primo passaggio da compiere quando si decide di avviare un'indagine è, pertanto, avviare correttamente un adeguato processo informativo ovvero di intelligence. Allora, già non sfuggirà la strettissima relazione che intercorre tra le indagini complesse – come quelle che mirano alla disarticolazione di organizzazioni mafiose – e l'intelligence, quale attività che si sostanzia nella ricerca ed elaborazione di informazioni⁸.

⁷ Si veda Giuseppe Cacciaguerra, *Il centro di gravità*, in "Informazioni della difesa", 2012, n. 6, secondo il quale "come noi studiamo ed analizziamo il Centro di Gravità avversario, altrettanto farà il nostro nemico con noi, per cui, quantomeno, ci si troverà di fronte a due Centri di Gravità. Il proprio andrà protetto e quello dell'avversario eliminato, questo approccio è tipicamente lineare e si esaurisce in uno scontro tra forze che si contrastano".

⁸ Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *Il Linguaggio degli organismi informativi. Glossario*, in "Rivista italiana di intelligence", 2013.

È d'uopo, prima di continuare, fare due precisazioni. La prima riguarda la distinzione che è necessario mantenere tra l'attività di intelligence complessivamente intesa – della quale abbiamo visto alcuni significati – e gli apparati che fanno intelligence (poiché, come si va affermando, nel mondo economico, finanziario, dei c.d. *think tank* di geopolitica, tanti sono gli enti, pubblici e privati, che fanno intelligence, in ragione dell'importanza della conoscenza in tutti i processi decisionali). Su tali aspetti, infatti, talvolta vengono offerte letture che confondono la funzione con chi la esercita⁹.

La seconda riguarda gli apparati dello Stato che fanno intelligence. Non si tratta soltanto dei Servizi di Informazione e Sicurezza in senso stretto¹⁰ – anche più comunemente noti come servizi segreti –, ma di tutti quegli enti pubblici che dalla raccolta delle notizie traggono informazioni utili ai fini decisionali. Tra questi vi rientrano le Forze di Polizia che si avvalgono di tecniche di intelligence per finalità anticrimine, compresa l'azione di contrasto della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso. In tale ambito, si parla più propriamente di intelligence di polizia o anche definita, come vedremo a breve, “analisi criminale”.

2. L'intelligence come strumento di contrasto delle mafie

I termini *intelligence* ed *analisi* vengono spesso confusi tra loro. In realtà, il primo definisce un procedimento che, attraverso la raccolta, la valutazione e l'analisi delle informazioni, consente di assegnare un significato all'insieme delle informazioni esaminate. L'analisi, pertanto, costituisce una delle fasi di tale processo di intelligence e consiste nel procedimento logico di interpretazione dei fatti. L'essenza del processo di intelligence risiede nell'attribuire un significato all'insieme delle notizie o informazioni raccolte al fine di supportare il decisore verso l'azione più

⁹ Sulla qualificazione dell'intelligence come attività si rimanda a Lucrezia Confente, *Il difficile equilibrio tra intelligence di contrasto e intelligence difensiva*, in questa rivista, 2022, v. 8, n. 3, pp. 21-41 che ripercorre la lezione da me tenuta presso l'Università degli Studi di Milano all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro.

¹⁰ Carlo Mosca, Giuseppe Scandone, Stefano Gambacurta, Marco Valentini, cit., p. 20.

efficace per raggiungere l'obiettivo prefissato¹¹.

Risultando la realtà odierna sempre più complessa, con una quantità di dati, notizie, informazioni sempre maggiore, l'intelligence/analisi consente di diminuire la complessità e la conseguente inevitabile incertezza, dando valore alle informazioni, utilizzarle con efficacia e, infine, comunicarle. In sostanza, è un approccio strutturato utile per gestire ingenti quantità di dati/notizie/informazioni, razionalizzandoli con una lettura unitaria, al fine di fornire una spiegazione e un significato, andando oltre ciò che appare ovvio.

Essa è funzionale all'attività anticrimine e consiste nell'identificazione delle relazioni esistenti tra le notizie afferenti alla criminalità in generale e altri fattori (ad esempio, di tipo socio-politico-economico-tecnologico) potenzialmente rilevanti sotto l'aspetto della funzione di polizia o giudiziaria e, in generale, della garanzia della sicurezza pubblica. Essendoci una competizione in atto con un "avversario" (la criminalità, specialmente quella organizzata), lo scopo è quello di raggiungere e consolidare un vantaggio c.d. "competitivo" nei suoi confronti, individuandone i *punti di forza* e di *debolezza* al fine di far venir meno il suo "centro di gravità". Il prioritario obiettivo da conseguire è la "superiorità informativa" nei confronti della organizzazione mafiosa, applicando collaudate procedure per pianificare¹² l'azione di contrasto sulla base di una profonda comprensione dell'avversario.

Il tipo di analisi che, concettualmente, meglio si attaglia all'azione anticrimine e che ne può guidare metodicamente l'operato in vista del conseguimento degli obiettivi pianificati in sede strategica (*politiche anticrimine*) è quella operativa c.d. di "*contesto*". In tale ambito, non è concretamente ipotizzabile né appare produttivo

¹¹ Per un più approfondito esame del "processo di intelligence" si rimanda a Lucrezia Confente, *cit.*, pp. 29 ss.

¹² Nella dottrina militare le attività operative, cioè quelle svolte per superare la volontà di un avversario, si sviluppano nelle tre fasi della "concezione", della "organizzazione" e della "condotta". Le prime due ricadono nella fase di "pianificazione", che quindi è costituita dalla "concezione e dalla organizzazione". Pianificare una attività di intelligence vuol dire concepire la manovra informativa (obiettivi, esigenze, fabbisogno, ecc.) e organizzarla in tutti i suoi aspetti (operativo, tecnico, logistico, ecc.) per portarla a compimento (fase della condotta).

prendere in esame scenari globali o comunque troppo ampi¹³. È necessario circoscrivere il contesto su cui si vuole operare tenendo presente che la nostra attività di analisi deve sempre avere un ritorno di carattere operativo finalizzato alla prassi e non puramente teorico. Per fare ciò è necessario individuare e circoscrivere contesti adeguati e sostenibili, funzionali allo sviluppo dell'azione anticrimine. Inoltre, l'analisi criminale necessita di uno stretto coordinamento tra l'analista e l'investigatore. La distanza tra i due, man mano che si passa dall'analisi operativa a quella tattica¹⁴ si riduce progressivamente, sino ad annullarsi, coniugando il ruolo dell'analista a quello dell'investigatore¹⁵.

3. Le mafie

Non si può affrontare il tema del contrasto alla criminalità organizzata senza parlare del processo evolutivo e di espansione delle mafie che ha fatto assumere loro i tratti di una vera e propria *holding criminale*¹⁶ – e questa non è una definizione reboante, bensì concreta – con molteplici interessi leciti e illeciti senza avere, per questo, cambiato la loro natura più intima.

In questa sede, però, possiamo dare solo alcuni cenni di inquadramento. Le mafie, al di là delle differenti denominazioni – 'ndrangheta, cosa nostra (e altre mafie siciliane), camorra e criminalità organizzata pugliese – presentano caratteristiche

¹³ L'analisi di scenari ampi è un'analisi di tipo strategico relativa a fenomeni e alle loro dinamiche di lungo periodo. L'analisi strategica guarda all'evoluzione della criminalità nel suo complesso ed orienta le scelte della c.d. "politica criminale".

¹⁴ Si parla di analisi tattica per indicare l'attività svolta per sostenere l'indagine in un procedimento penale pendente. In tal caso l'analisi presenta un raggio d'azione più circoscritto e fornisce, di solito, le ipotesi che riguardano una particolare attività investigativa, attraverso lo studio di *modus operandi*, capacità, punti deboli e progettualità criminali relativi agli individui o gruppi coinvolti nelle attività illecite investigate.

¹⁵ Pasquale Angelosanto, *La gestione dell'indagine*, in "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 2002, n. 1.

¹⁶ Con il termine "*holding criminale*" si fa riferimento alla struttura operativa dell'organizzazione caratterizzata dalla diversificazione dei settori di intervento, ognuno dei quali è assegnato a diverse responsabilità interne o esterne all'organizzazione stessa, a seconda delle competenze e delle capacità criminali, imprenditoriali o finanziarie. Il tutto senza alterare in maniera profonda il proprio apparato normativo e complesso di rituali che garantiscono un efficace controllo sugli affiliati, sulle articolazioni operative e sui soggetti radicati nei territori di origine, in molte regioni italiane, in vari stati europei e di altri continenti.

simili sotto il profilo metodologico e ben hanno saputo adeguarsi, meglio di ogni altra organizzazione di carattere criminale, al cambiamento dei tempi e dei sistemi riuscendo a cogliere tutte le opportunità di arricchimento collegate alla globalizzazione e alla sempre più fitta interconnessione dell'economia e dei mercati, senza alterare in maniera profonda il proprio ordinamento giuridico interno e complesso di rituali, che garantiscono loro un efficace controllo sugli affiliati e sulle articolazioni operative radicate nelle regioni di origine, in molte regioni italiane, in vari stati europei e in altri continenti.

Lo sviluppo delle mafie subì una drastica accelerazione a partire dalla prima metà del '900 allorché si intensificarono gli interventi contributivi dello Stato che le organizzazioni riuscirono sempre più frequentemente ad intercettare e drenare. Oltre all'effetto economico, l'arricchimento provocò, già dagli anni '50, una sorta di promozione sociale degli affiliati che si concretizzò anche nell'istaurazione di stretti rapporti con la politica, oggetto di sempre maggiore condizionamento realizzato attraverso il sistema del voto di scambio. È questo il periodo in cui iniziarono a praticarsi il controllo ovvero la diretta gestione delle attività lecite (condotte che solo dopo alcuni decenni ricadranno nel paradigma dell'art. 416-*bis* del codice penale, che verrà introdotto nel 1982). Successivamente, negli anni '60/'70, impiegando le enormi risorse accumulate nel corso del tempo con il narcotraffico, le organizzazioni mafiose iniziarono a sviluppare la propria dimensione imprenditoriale – insediandosi nel settore edile e in quello della realizzazione delle grandi opere¹⁷ – e conseguentemente anche ad intercettare le grandi contribuzioni pubbliche nonché a collocare propri uomini nei partiti di governo, nelle competizioni elettorali, nelle istituzioni¹⁸ e a condividere – anche grazie alla grande accumulazione di denaro – sempre maggiori interessi economici con esponenti politici e settori del mondo economico e finanziario secondo lo schema della *lobby*

¹⁷ In tale settore le mafie pretendono il pagamento di tangenti in cambio di protezione, impongono l'assunzione di propri affiliati come guardiani, si assicurano i subappalti dei lavori di sbancamento, nonché di trasporto e fornitura di materiali. Quello rappresentato diviene il modello "imprenditoriale" seguito dalle Mafie anche per la realizzazione di altre opere.

¹⁸ Ciò ha determinato e continua a determinare lo scioglimento di molti comuni sia in Calabria che in altre parti del territorio italiano. Cfr. Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015.

*politico – mafiosa*¹⁹.

Attualmente, le direttrici di azione criminale delle mafie sono orientate – come afferma in sede cautelare il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito di un procedimento nei confronti di cosche della Locride – ad assicurarsi il monopolio diretto e indiretto delle principali fonti di ricchezza che offre il territorio di riferimento siano esse lecite che illecite²⁰.

Tutto ciò è realizzabile nella misura in cui le organizzazioni mafiose si sono dotate di criteri aziendali nella conduzione delle attività criminali e di un profilo imprenditoriale, come propensione ad agire in qualità di esercenti di mercato, con il fine ultimo di riciclare i proventi illeciti e assumere il controllo delle attività di impresa. Negli anni, questo *profilo imprenditoriale* è divenuto la principale *ragione sociale* delle consorterie più strutturate, che hanno così reinvestito cospicui capitali in diversi settori dell’economia, a partire da quello attinente alle pubbliche commesse.

L’esperienza investigativa ha evidenziato la perdurante ricerca delle organizzazioni mafiose di acquisire il *sistema di contatti e di relazioni degli imprenditori*, per cui le mafie tradizionali conseguendo il controllo delle società d’impresa mirano non tanto al capitale economico quanto al capitale delle relazioni sociali, imprenditoriali e istituzionali della società stessa, la cui condivisione costituisce proprio il “punto di forza” dell’organizzazione mafiosa, quel “*centro di gravità*” al quale ho fatto cenno.

4. Le attività difensive, di ricerca informativa e di controinformazione delle mafie

Nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso ove si assiste, come si è già anticipato, ad una costante “*asimmetrica*” contrapposizione, le mafie evidenziano le stesse esigenze di conoscenza proprie delle forze di polizia e della

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Ci riferiamo all’operazione investigativa denominata “Saggezza”.

magistratura. Tale bisogno conoscitivo si sostanzia in vere e proprie azioni di ricerca informativa sulle attività giudiziarie in corso, e di “difesa” rispetto alle indagini svolte dagli organi di polizia, cioè dal loro “nemico”, volte ad impedire l’acquisizione di informazioni (dati investigativi/probatori) che possano compromettere il funzionamento dell’associazione stessa.

Nell’ambito di tali attività informative rientrano tutte quelle interazioni tra soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose e ambienti istituzionali, funzionali a conoscere dapprima dell’esistenza di procedimenti penali in corso e, successivamente, dei soggetti indagati e degli ambiti attenzionati. Condotte che si estrinsecano solitamente in attività corruttive verso appartenenti alle Forze di Polizia, all’apparato giudiziario, ad ordini professionali ecc. che, in ragione del proprio ufficio, possono entrare in possesso di informazioni riservate e rilevanti sull’attività di contrasto. Emblematica in tal senso è l’operazione XIDY condotta dal Raggruppamento nel febbraio 2021 che – nel documentare gli assetti e le attività illecite di Cosa nostra e stidda nella provincia di Agrigento – ha permesso di delineare le condotte illecite di un professionista che, in qualità di difensore di numerosi affiliati del Mandamento mafioso di Canicattì, era entrato in contatto con appartenenti alle forze di polizia per acquisire informazioni su procedimenti penali in corso²¹.

Quanto alle attività “difensive”, per prima cosa va considerato il principio della segretezza a cui sono informati l’agire e le procedure degli organi statuali e l’agire e le procedure degli apparati mafiosi. Se dovessimo comparare il grado di segretezza del sistema delle informazioni nel c.d. “comparto sicurezza” e in quello delle mafie che, è bene ricordarlo, sono organizzazioni segrete, potremmo notare che il primo è meno intenso del secondo per via della necessaria pubblicità connaturata alle attività degli organi giurisdizionali, i quali per le prescrizioni di legge e in

²¹ Decreto di fermo n. 10760/2018 R.G.N.R. emesso dalla D.D.A. di Palermo a carico di 23 indagati per associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, tentata estorsione ed altri reati aggravati dal fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.

determinati momenti del procedimento penale, dovranno dare corso ad atti partecipativi verso i soggetti investigati. Nelle attività difensive rientrano tutti quegli accorgimenti organizzativi idonei a schermare, sia fisicamente sia dal punto di vista strutturale interno, i possibili obiettivi investigativi. È il caso degli organismi riservati delle mafie (si tratta delle c.d. componenti apicali), composti da pochissimi soggetti affiliati ma di estrazione non manifestamente criminale, a cui è rimesso il compito di definire – interagendo/infiltrando altri ambiti della società civile – le strategie criminali di massimo livello col fine di estendere il programma criminoso negli ambiti di maggior interesse, con particolare riferimento a quelli imprenditoriali, economici (finanziari e bancari), amministrativi e istituzionali interferendo, in questo ultimo caso, con enti pubblici locali ed organi politici di rilievo costituzionale.

Di particolare interesse in tale contesto risulta l'indagine "Mamma Santissima" del Raggruppamento, poi confluita nel più ampio maxiprocesso "Ghota" che ha avuto la finalità di delineare le modalità di interazione della 'ndrangheta verso l'esterno ed in particolare, di verificare esistenza, finalità e modalità operative di una ulteriore struttura direttiva occulta e, più in generale, in generale dei recessi interni all'organizzazione stessa. Le investigazioni svoltesi tra il 2012 e il 2016, confermando le ipotesi investigative di partenza, hanno ricostruito, superando le precedenti conoscenze, l'apparato criminale di cui si è dotata la 'ndrangheta caratterizzato dall'esistenza di una struttura direttiva «segreta o riservata» da intendersi quale evoluzione della struttura/funzione denominata Mamma Santissima o Santa, creata in epoca remota, per permettere ad una ristretta cerchia di affiliati di poter interagire con altre organizzazioni mafiose e contesti sociali e settori della società civile diversi da quelli propriamente criminali con particolare riferimento a quelli amministrativi, politici ed economici.

La ricostruzione operata in sede di indagine è stata confermata anche nelle successive evoluzioni processuali, che hanno accertato, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, l'operatività di una struttura direttiva occulta che si serve di soggetti intranei all'organizzazione, ma di estrazione non manifestamente criminale, per definire le strategie mafiose di massimo livello, col fine di estendere

il programma criminoso agli ambiti di maggior interesse per la 'ndrangheta (tra cui quelli informativi).

Pur ricadendo nell'ampio settore difensivo, vanno anche esaminate quelle attività che, utilizzando una terminologia tipica dell'intelligence, sono definite come *contro-intelligence*²², e che contemplano tutte le condotte volte a conoscere, contenere, ovvero contrastare le attività di carattere informativo e investigativo degli organi inquirenti. In tale categoria vanno ricomprese anche le attività di disinformazione finalizzate alla diffusione di notizie infondate, alterate o distorte al fine di depistare le indagini o orientarle in un particolare senso ma anche di notizie vere, e quindi riscontrabili, ma non più attuali che hanno l'effetto di mantenere impegnati gli organi inquirenti su filoni di indagine improduttivi generando ritardi nelle manovre investigative (per es. indicazioni su dinamiche organizzative interne ormai superate, improbabili causali di conflitti, ecc.).

Questo è quanto emerso dall'indagine denominata "Piccolo carro", e dalla già menzionata indagine denominata "Mamma santissima", che hanno messo in luce un'altra singolare vicenda di sofisticata *ingerenza mafiosa*, cioè di attività diretta a orientare le decisioni dell'avversario o comunque a condizionarne i processi decisionali.

Nel caso di specie, un commercialista di Reggio Calabria, poi condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, dopo essersi accreditato presso gli uffici giudiziari (come dottore commercialista iscritto all'albo dei consulenti del Tribunale di Reggio Calabria), di polizia (come informatore dei carabinieri) e fonte fiduciaria di un'agenzia informativa e di sicurezza, ha ottenuto la possibilità, per un prolungato periodo di tempo e con apparente totale facilità, di conoscere nei dettagli importanti notizie relative a indagini in corso²³.

²² Si parla di "controintelligence" per indicare l'attività volta a prevenire, rilevare, contenere, contrastare ed, eventualmente, sfruttare a proprio vantaggio le iniziative intelligence condotte in danno della sicurezza nazionale da Stati e servizi di informazione esteri ovvero da individui e gruppi. Controingerenza e controspionaggio rappresentano le due componenti principali della counterintelligence che, peraltro, non si esaurisce in queste, includendo anche la controinfluenza e le azioni dirette a proteggere il comparto informativo nazionale da pene trazioni ostili, nonché quelle che mirano a preservare funzione e processo informativi rispetto a manipolazioni ed interferenze. In questo senso v. Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *cit.*

²³ Fermo di indiziato di delitto n. 7637/10 RGNR emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Il momento saliente dell'accreditamento del commercialista presso i Carabinieri è risalente a quando, in concomitanza con l'arrivo a Reggio Calabria del Presidente della Repubblica, egli aveva attivamente collaborato con il Nucleo Investigativo per il ritrovamento di un arsenale nascosto in un veicolo situato nei pressi del luogo ove sarebbe transitato il convoglio presidenziale.

Il rinvenimento delle armi e del materiale incendiario in quella occasione di risonanza nazionale e la "bella operazione di servizio" avrebbero legato la fonte e il suo gestore in un rapporto nel quale proprio quest'ultimo sarebbe stato manipolato e diventato veicolo della controinformazione e della disinformazione della 'ndrangheta. Tale operazione avrebbe dato concretezza all'ingerenza mafiosa nei processi decisionali dell'apparato investigativo (segnatamente del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria, punta avanzata del dispositivo di contrasto alla 'ndrangheta), che a sua volta avrebbe inquinato l'azione giudiziaria.

Analoghe evidenze sono sorte dalla già menzionata indagine "Xidi", ove il capo della consorterìa aveva autorizzato il difensore di numerosi affiliati del Mandamento mafioso di Canicattì a fornire ad appartenenti alle Forze di Polizia l'utenza di un imprenditore vicino agli "stiddari" allo scopo di indirizzare le investigazioni sul suo conto²⁴. Al riguardo, l'Ufficio della Procura Distrettuale di Palermo, che scrive il provvedimento di fermo, considerava che "quanto documentato dalle indagini fornisce poi prova lampante, ancora una volta, dell'ulteriore profilo della pericolosità di cosa nostra, capace di incunearsi nei gangli vitali dell'Amministrazione della giustizia, sfruttando la spregiudicatezza di infedeli servitori, infettando così l'apparato investigativo-repressivo sino ad orientarlo financo per regolamenti di conti tra fazioni mafiose tra loro in contrasto".

Sempre rimanendo nell'ambito delle operazioni di ingerenza mafiosa dirette a orientare interi apparati investigativi e giudiziari verso attività improduttive, occorre soffermarsi su un tema – sul quale non si riflette mai abbastanza – delle c.d. collaborazioni autorizzate.

²⁴ Decreto di fermo n. 10760/2018 R.G.N.R. emesso dalla D.D.A. di Palermo il 30 gennaio 2021, p. 862.

Si tratta di strategie ideate da “menti raffinatissime”, direbbe il compianto giudice Giovanni Falcone, che puntano a disorientare gli assetti informativi e di sicurezza dello Stato e, in definitiva, anche la pubblica opinione.

Emblematica in tal senso è l'operazione “Bagdad”²⁵ eseguita nel giugno 2004 dal Reparto nei confronti di esponenti di spicco della famiglia di Bagheria (PA). Le risultanze investigative hanno consentito di accertare che uno degli indagati aveva informato il padre, esponente apicale del sodalizio, dei rapporti che aveva intrapreso con appartenenti ad un organo informativo interessati alla cattura dell'allora latitante Bernardo Provenzano.

Molti altri esempi potrebbero essere riportati, ma in questa sede è sufficiente riferire altri due importanti casi che riguardano la camorra napoletana e la criminalità mafiosa pugliese, emersi nelle seguenti indagini:

- a. “Antemio”²⁶, eseguita nel giugno del 2020 dal Raggruppamento nei confronti del clan “Puca” di Sant'Antimo nel napoletano, che ha evidenziato, tra l'altro, il condizionamento²⁷ mafioso della locale amministrazione comunale²⁸ con forme di connivenza sia nel settore politico-amministrativo²⁹ che nei rapporti con pubblici ufficiali. In tale contesto sono emerse plurime vicende che denotano come l'organizzazione mafiosa fosse alla continua ricerca di informazioni sulle indagini in corso e allo stesso tempo tentasse di veicolare notizie alle forze di polizia per orientarne le attività secondo i propri scopi. In particolare:

²⁵ Decreto di fermo n. 12790/02 RGNR DDA e 5011/03 RGGIP emesso dalla DDA di Palermo l'8.06.2004 nei confronti di 3 indagati per associazione di tipo mafioso.

²⁶ Ordinanza di custodia cautelare n. 8491/16 RGNR - 22357/19 RGGIP - 135/20 ROCC emessa dal G.I.P. di Napoli il 26 marzo 2020 a carico di 59 indagati per associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco e di esplosivo, corruzione elettorale, estorsione, violenza privata, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, favoreggiamento personale e rivelazione di segreti d'ufficio, ed altri reati. Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo (14 società, 194 appartamenti, 27 terreni, 10 autoveicoli e 44 rapporti finanziari) per un valore stimato di 80 milioni di euro.

²⁷ Le indagini hanno evidenziato, inoltre, come il *clan* “PUCA”, attraverso il dirigente dell'U.T.C., avesse realizzato un collaudato sistema per condizionare il rilascio di concessioni edilizie e l'aggiudicazione di appalti, favorendo speculazioni immobiliari finalizzate anche al reimpiego dei proventi delle attività illecite.

²⁸ Tra l'altro, a marzo 2020, il Consiglio comunale è stato sciolto per la durata di 18 mesi, per accertata infiltrazione mafiosa.

²⁹ Con D.P.R. n. 111 del 18 marzo 2020 pubblicato il 30 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale è stato sciolto ex art. 143 T.U.E.L. il consiglio comunale di Sant'Antimo per accertate forme di ingerenza della criminalità organizzata.

- noti imprenditori della zona, con cointeressenze economiche con il citato sodalizio, avendo appreso da appartenenti alle forze di polizia la notizia di accertamenti nei loro confronti, avrebbero tentato di sviare le indagini cercando di apparire vittime³⁰ del clan e di accreditarsi come informatori di polizia;
 - un dirigente comunale, contiguo al clan e al centro di un sistema clientelare per il rilascio di permessi e licenze, dopo essere stato sostituito nell'incarico dalla neo-eletta amministrazione, aveva falsamente denunciato di essere destinatario di lettere minatorie, "indirizzando" le indagini nei confronti dell'amministrazione comunale per determinarne lo scioglimento;
 - altri indagati avevano effettuato un'attività di "dossieraggio" (tramite esposti anonimi) con la complicità di appartenenti alle forze di polizia (che sulla base degli esposti e delle notizie fornite dal clan avevano inoltrato note informative all'A.G. e ai superiori comandi) al fine di orientare indagini nei confronti dell'amministrazione comunale per determinarne lo scioglimento e riprendere, prima possibile, il controllo di alcuni uffici strategici per l'organizzazione.
- b. "Morfeo"³¹, eseguita nel mese di aprile 2022 dal Raggruppamento in direzione del clan "Moccia" egemone nell'*hinterland*³² napoletano e con proiezioni anche nel Lazio. Le investigazioni, oltre a documentare l'intervento del clan in diversificati settori criminali, hanno confermato la struttura confederativa e piramidale dell'organizzazione e hanno evidenziato la strategia del sodalizio volta all'inabissamento, anche attraverso la falsa dissociazione, finalizzata a simulare la rescissione dei legami con il clan. Al riguardo, è bene sottolineare che questa raffinata iniziativa contemperava due esigenze apparentemente antitetiche,

³⁰ A seguito di due atti intimidatori compiuti dal clan "PUCA" come ritorsione per l'interruzione dei versamenti degli utili comuni.

³¹ Ordinanza di custodia cautelare 30350 RGNR - 30385 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA, emessa dal G.I.P. di Napoli il 9 aprile 2022 nei confronti di 57 indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di beni o valori, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, traffico d'influenze illecite, favoreggiamento personale aggravati dalle finalità mafiose. Contestualmente, è stato eseguito un sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie per un valore di circa 150.000.000 di euro, congiuntamente alla G. di F..

³² Afragola, Casoria, Arzano, Crispano e Caivano.

ossia quella di avviare una negoziazione processuale con l'autorità giudiziaria, per ottenere pene più lievi e quella di conservare, proteggere e mantenere un saldo legame criminale col sodalizio di appartenenza. A ben vedere, la strategia della dissociazione perseguita dai Moccia ha origini più risalenti, per la precisione al 1981. Proprio in quell'anno, l'azione armata di un gruppo terroristico consentì a Cesare Battisti³³ di evadere dal Carcere di Frosinone unitamente a Moccia Luigi, allora venticinquenne³⁴. È proprio la co-detenzione con Battisti e la conoscenza dell'ambiente eversivo che potrebbero aver ispirato questa iniziativa del clan al fine di poter analogamente sfruttare i benefici originariamente previsti dalla legislazione di emergenza degli anni '70. Negli anni di piombo, infatti, per i "dissociati o pentiti furono previsti sconti di pena e benefici e si fece largo l'istituzione di programmi di protezione, in modo che le confessioni e delazioni nel suddetto spazio giuridico ben definito potessero divenire ben presto l'asse portante dei processi contro le Brigate rosse"³⁵. Sarà l'azione repressiva esercitata dalla magistratura e dalle Forze di Polizia, conseguente anche al pentimento dei vertici della nuova famiglia, a indurre i fratelli Moccia alla dissociazione³⁶. Per accreditare la politica dissociativa, il clan oltre alle dichiarazioni rese da uno dei due fratelli Moccia nel 1994 a Salerno, fece ritrovare un'auto piena di armi e cercò di coinvolgere importanti esponenti della società civile e di alti prelati per convincere le istituzioni a concedere benefici ai camorristi dissociati. Questa strategia non ebbe seguito per la netta opposizione della magistratura. In particolare, le reali finalità del progetto di dissociazione posto in essere dal clan ben furono rese evidenti dall'indagine "Morfeo", il cui scopo era quello di «arginare il fenomeno della collaborazione evitando al contempo, pene detentive a vita»³⁷. Quindi, si legge nell'ordinanza di

³³ Condannato all'ergastolo per omicidio, ex appartenente ai PAC (Proletari Armati per il Comunismo).

³⁴ Per tale reato Moccia Luigi è stato condannato, con sentenza del 20 marzo 1984 della Corte d'Appello di Roma divenuta irrevocabile il 9 aprile 1985, anche per il reato di evasione in concorso commesso il 4 ottobre 1981.

³⁵ Renato Curcio, Mario Scialoja, *A viso aperto*, Mondadori, Milano, 1993, pp. 102 ss.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

custodia cautelare, «Moccia Angelo non solo mai si è "dissociato" dal clan Moccia, ma ne è sempre stato partecipe con ruolo di promotore/organizzatore»³⁸.

L'investigazione ha rivelato anche un'altra attività di *disinformazione*³⁹ posta in essere dal *clan*, consistita nel tentativo di delegittimare i nuovi collaboratori di giustizia. La famiglia Moccia, venuta nella disponibilità di alcuni verbali contenenti propalazioni collaborative, li avrebbe condivisi con altri sodali per adottare adeguate contromisure.

Ultimo elemento rilevante emerso da questa indagine è la diffidenza nei confronti dei social media. Infatti, alcuni giorni dopo la pubblicazione su un noto quotidiano nazionale di un articolo, dal titolo «Alta velocità Napoli-Afragola, qualcosa ha infastidito la famiglia Moccia»⁴⁰, sono state registrate le aspre critiche di alcuni indagati nei confronti di uno stesso membro della famiglia che, creando un proprio profilo Facebook, si era informativamente esposto ai potenziali nemici e ai *mass media*⁴¹.

Detto questo, vorrei tornare al contesto, che oggi è alla attenzione delle cronache, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, con argomenti che contribuiranno a rendere maggiormente comprensibile la persistente pericolosità di cosa nostra e della provincia mafiosa trapanese, che era saldamente nelle mani del latitante, che – pur in detenzione e salvo il caso di collaborazione con la giustizia, secondo le regole di “cosa nostra” - conserverà il ruolo di capo della provincia.

Proprio nell'ambito della manovra investigativa finalizzata alla cattura del boss corleonese, il Raggruppamento con l'operazione “Svetonio” del 16 aprile 2019 ha

³⁸ Ordinanza di custodia cautelare n. 30350/13 RGNR - 30385/21 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA - cfr. p. 1538.

³⁹ Diffusione di notizie infondate o artatamente distorte al fine di danneggiare l'immagine pubblica di un avversario e/o di influenzarne le scelte (*information warfare, intossicazione e psyops*). Così, Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *cit.*, p. 48.

⁴⁰ Ordinanza di custodia cautelare n. 30350/13 RGNR - 30385/21 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA - cfr. p. 738.

⁴¹ «sai quanti nemici ha? quello ha fatto 330 morti!... chi apparteneva ai Pagano, chi apparteneva alla Calabria, chi apparteneva... quello ha nemici dappertutto! ed io mi faccio mettere su Facebook!?» Si veda l'ordinanza di custodia cautelare n. 30350/13 RGNR - 30385/21 RGGIP - 135/22 R.OCC. DDA - cfr. p. 741.

eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere⁴² nei confronti dell'ex sindaco di Castelvetro, in provincia di Trapani, per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato le attività di cosa nostra nonché nei confronti di due militari dell'Arma dei Carabinieri per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico aggravato. Nel dettaglio, l'indagine ha documentato che lo stralcio di un verbale di una trascrizione di una intercettazione ambientale, registrata dai carabinieri della Compagnia di Castelvetro, era stato veicolato da un militare all'altro, che infine lo aveva consegnato all'ex sindaco. Quest'ultimo, successivamente lo aveva fatto pervenire a Matteo Messina Denaro, suo dante causa.

5. L'azione investigativa e giudiziaria nel contrasto all'attività informativa e contro-informativa delle mafie

Alla luce di quanto fin ora detto sorge spontaneo chiedersi quali debbano essere le difese di cui l'ordinamento giuridico deve dotarsi per far fronte alle attività informative e contro-informative delle mafie. Vanno considerati due casi che si differenziano tra loro quanto alla fonte di conoscenza: nel primo caso, la conoscenza promana sia dal processo di intelligence sia da una coesistente attività di indagine, nel secondo caso, invece, si dispone del solo processo di intelligence come strumento di conoscenza.

Il primo caso trova esemplificazione nelle richiamate vicende giudiziarie palermitane (procedimento "Bagdad") e agrigentine (procedimento "Xidy"), per cui solo un'accurata azione giudiziaria potrà mettere in discussione gli approdi di intelligence di polizia e garantire che le attività informative non diventino veicolo di "infezione" dell'apparato "investigativo-repressivo" sviando l'azione persecutoria dall'obiettivo o orientandola su sentieri improduttivi o che possano recare vantaggi

⁴² Ordinanza di custodia cautelare n. 17874/18 RGNR – 3486/19 RG GIP, emessa il 15 aprile 2019 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo.

all'organizzazione stessa (es. per regolamenti di conti tra fazioni mafiose tra loro in contrasto)⁴³.

Particolarmente interessanti in tema di valutazione delle dichiarazioni convergenti provenienti da più collaboratori sono le considerazioni del Giudice del Tribunale di Reggio Calabria che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, nell'ambito dell'indagine "Chirone"⁴⁴. Dal provvedimento si legge che "la regola della "convergenza del molteplice" sottende o la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura: e se si esclude la prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una congettura da verificare. In ultima analisi, sul piano metodologico, comunque, si deve riconoscere che la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle dichiarazioni, salvo il dovere del giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio secondo cui, in tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo, pertanto, procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca".

Quanto precede permette di tracciare, benché in estrema sintesi, i rapporti tra processo di intelligence e attività investigativa. L'attività di analisi del processo di intelligence e in particolare l'analisi, non essendo mera sintesi di un patrimonio informativo disponibile in un dato momento storico, fornisce conoscenze dei fenomeni criminali mafiosi, ma anche valutazioni di carattere prospettico. L'attività investigativa è strumento complementare al processo di intelligence nella disponibilità degli apparati investigativi che conferma, smentisce e orienta l'analisi stessa, eventualmente determinando l'avvio di un ulteriore ciclo di intelligence.

⁴³ In proposito, il Gip di Palermo, nel procedimento XIDY al quale ho già fatto cenno, evidenzia che "(...) se non fosse stata in corso la presente indagine, in grado di intercettare incidentalmente (...) le viziate ed infette proposte investigative azionate da un [ufficiale di polizia giudiziaria - ndr] su mandato dell'avvocato, quest'Ufficio sarebbe divenuto inconsapevolmente lo strumento di vendette tutte interne all'associazione mafiosa, con disastrose conseguenze, quali la mortificazione della funzione giudiziaria, l'inquinamento involontario della indipendenza della magistratura, la deviazione sovversiva di un potere dello Stato".

⁴⁴ Ordinanza di custodia cautelare n. 1693/17 RG, 1130/18 RGIP e 22/2020 ROCC del 12.3.2021

Nel secondo caso, vale a dire disponendo del solo processo di intelligence, sarà la sua ciclicità a garantire margini di genuinità delle acquisizioni che, invece, nell'ambito giudiziario sono assicurati dagli strumenti di ricerca della prova e – riguardo agli apporti testimoniali – dall'applicazione di un canone normativo sulla attendibilità e sulla credibilità del collaboratore di giustizia⁴⁵.

La ripetizione del processo di intelligence permetterà di individuare criticità e verificare coerenza delle informazioni *humint* rispetto ai dati disponibili e alle integrazioni effettuate.

6. Conclusioni

Posso osservare come, complessivamente, il sistema di contrasto alle mafie si sia costantemente perfezionato e abbia mantenuto sempre fermo, secondo gli insegnamenti del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il principio della necessità della conoscenza. In quegli anni si parlava di quadri di situazione, oggi si parla di processo di intelligence, in cui le fasi della conoscenza vengono scandite nell'ottica di ottenere anche ponderate valutazioni prospettiche.

Desidero sottolineare con forza che solo l'applicazione di questo rigoroso metodo di lavoro consente di dare una lettura estesa e sistematica di fenomeni criminali che mostrano una straordinaria complessità e di avviare manovre investigative coerenti con tale complessità e dotate di quella profondità e ampiezza che possono portare a risultati in grado di compromettere il funzionamento delle organizzazioni mafiose, depotenziandone la minaccia per la nostra democrazia.

⁴⁵ Si fa riferimento ad una sorta di canone normativo che guardi: i) alla credibilità del dichiarante (o attendibilità soggettiva); ii) all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore da desumersi spontaneità, verosimiglianza, precisione, coerenza, completezza delle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone assunto nel dibattimento, la concordanza delle dichiarazioni rese in tempi diversi; iii) all'attendibilità estrinseca della dichiarazione del collaboratore con riferimento ai riscontri esterni prevista dall'art. 192 comma terzo c.p.p. È pertanto il giudice che deve accertare, di volta in volta, secondo il suo prudente apprezzamento, se esistano o meno adeguati elementi di verifica della chiamata.

Bibliografia

Angelosanto Pasquale, *La gestione dell'indagine*, in "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri", 2002, n. 1.

Cacciaguerra Giuseppe, *Il centro di gravità*, in "Informazioni della difesa", 2012, n. 6.

Confente Lucrezia, *Il difficile equilibrio tra intelligence di contrasto e intelligence difensiva*, in "Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata", 2022, v. 8, n. 3, pp. 21-41.

Cossiga Francesco, *Abecedario per principianti, politici e militari, civili e gente comune*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2002.

Curcio Renato, Scialoja Mario, *A viso aperto*, Mondadori, Milano, 1993.

Mosca Carlo, Scandone Giuseppe, Gambacurta Stefano, Valentini Marco, *I servizi di informazione e il Segreto di Stato. Legge 3 agosto 2007, n. 124*, Giuffrè, Milano, 2008.

Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica, *Il Linguaggio degli organismi informativi. Glossario*, in "Rivista italiana di intelligence", 2013.

Sun Tzu, *L'arte della guerra*, Edizioni Neri Pozza, ed. 2005.

Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015.